

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2024 nel mese di settembre il giorno 30 alle ore 14:45 presso il locale situato in via Don B. Buroni n.15 a Palosco (BG) si sono riuniti i seguenti:

1) ANTONELLA ATTARDI nata a Roma il 03/08/1966 e residente a Adrara San Martino (BG) in Via Castello n. 2

C.F. TTRNNL66M43H501Z

2) GIUSEPPE CARPANZANO nato a Carlton (AUS) il 26/01/1964 e residente a Castelli Calepio (BG) in Via Villaggio Morosini, n. 66

C.F. CRPGPP64A26Z700Z

3) MAZZA ALICE nata a Calcinate (BG) il 16/09/1991 e residente a Palosco (BG) in Piazza A. Manzoni, n. 18

C.F. MZZLCA91P56B393V

4) DANIELA PERI nata a Palazzolo S/Oglio (BS) il 17/09/1969 e residente a Castelli Calepio (BG) in Via Villaggio Morosini n. 66

C.F. PREDNL69H57G264W

5) FLAVIO PEZZOTTI nato a Chiari (BS) il 10/10/1992 e residente a Palazzolo S/Oglio (BS) in Vicolo Castello n. 9

C.F. PZZFLV92R10C618V

6) ELISA MAZZA nata a Calcinate (BG) il 05/09/1994 e residente a Palosco (BG) in Via Don Buroni n. 15

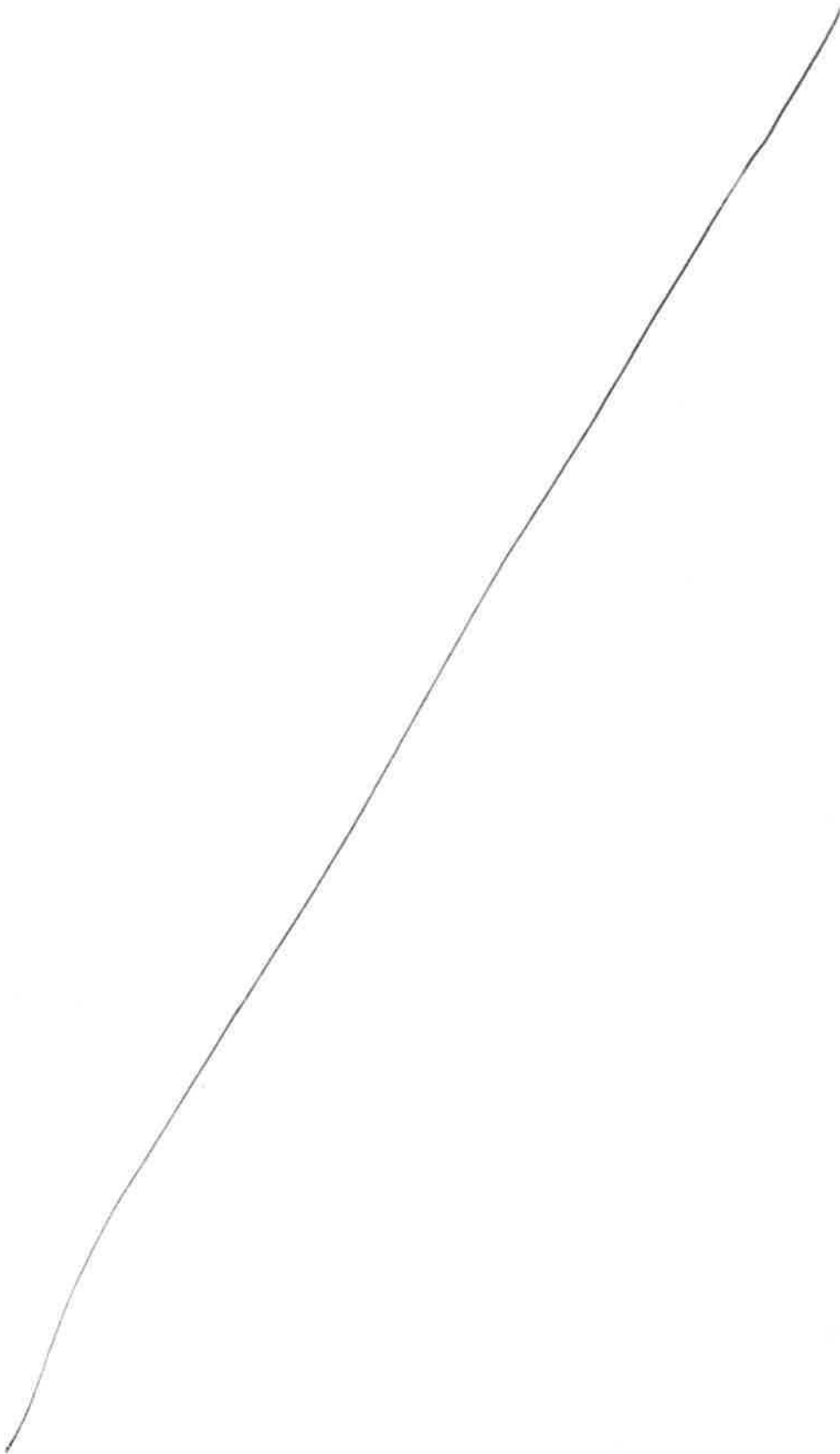
C.F. MZZLSE94P45B393G

7) MARCO PEDRAZZETTI nato a Bergamo (BG) il 06/03/1979 e residente a Romano di Lombardia (BG) in Via Santa Maria n. 18

C.F. PDRMRC79C06A794N

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra ANTONELLA ATTARDI e a svolgere le funzioni di Segretaria Verbalizzante la Sig.ra ALICE MAZZA

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente



Atto costitutivo, allegato sotto la lettera "A", che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 una associazione avente la seguente denominazione:

"COLLETTIVO TEMPO TEATRO APS"

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Palosco in via Don B. Buroni n.15 e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 3 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di Amministrazione sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente ANTONELLA ATTARDI

Vice – Presidente GIUSEPPE CARPANZANO

Segretario ALICE MAZZA

5) Gli altri organi associativi previsti all'art. 7 non vengono nominati in sede di costituzione.

ART. 4 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Antonella Attardi

Sig. Giuseppe Carpanzano

Sig. Alice Mazza

Sig. Prospero Arvanzo

Sig. Prospero Arvanzo

Sig. Prospero Arvanzo

Sig. Prospero Arvanzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

Il 14/10/2024

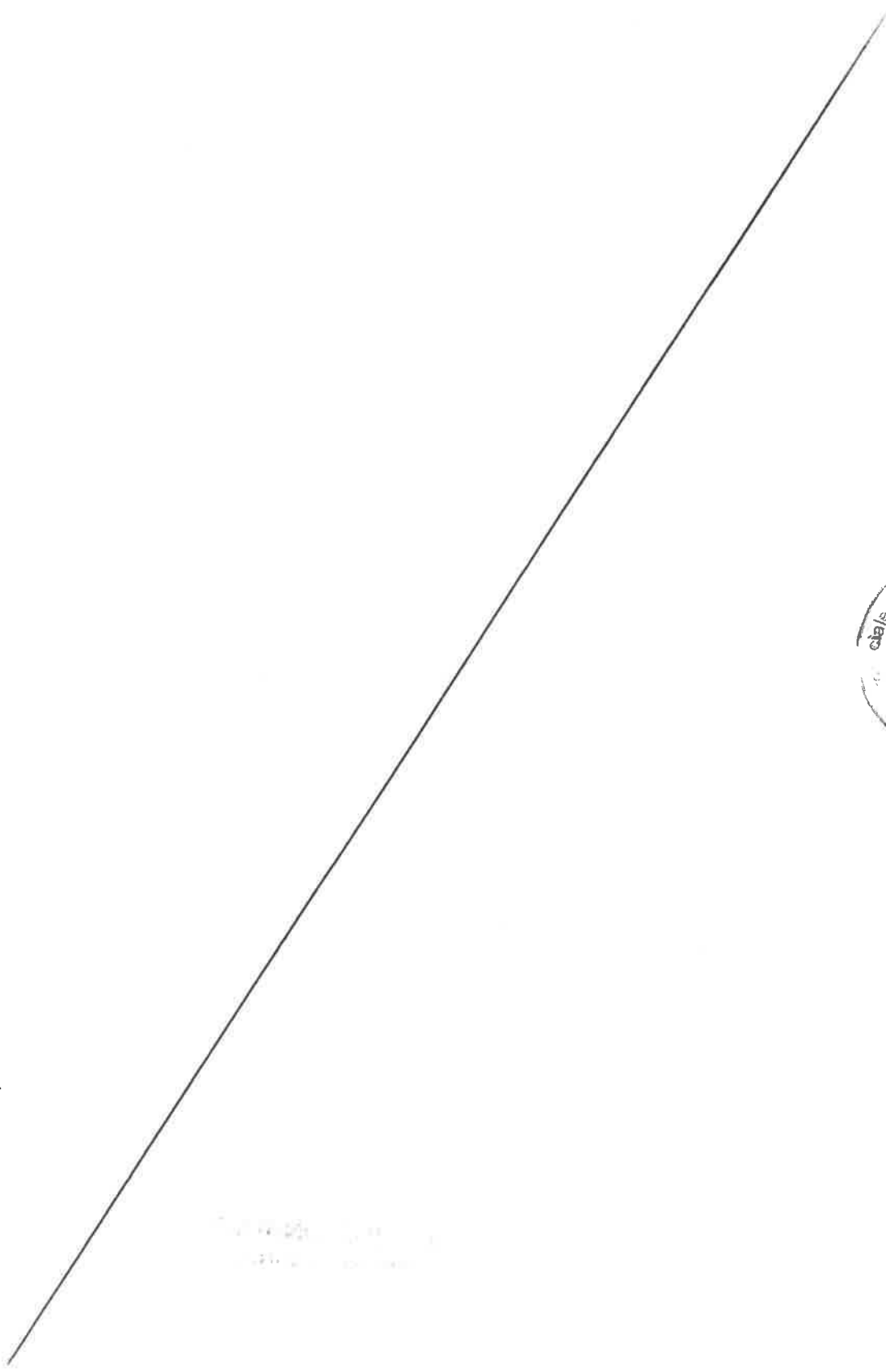
al n. 774 Serie 3

con Euro 209.00/00

(5063150/00)

IL FUNZIONARIO
Prospero ARVANZO

Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"COLLETTIVO TEMPO TEATRO A.P.S."

Art.1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, denominata

"COLLETTIVO TEMPO TEATRO A.P.S."

di seguito denominata Associazione.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'Associazione ha sede in Palosco (BG). L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. Potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

1.3 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "COLLETTIVO TEMPO TEATRO APS".

1.4 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – Finalità e durata

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

2.4 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

2.5 L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.3 - Attività

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

- Organizzare formazione artistica 0-99 anni: teatro, danza, musica, circo, arti pittoriche, scrittura, scenografia (costruzione macchine sceniche), arti manipolatrice, tecnica, costumeria, organizzazione eventi, mostre, teatro di strada;
- Regia, scrittura, produzione e distribuzione di spettacoli, letture, installazioni artistiche e luminose;
- Regia, scrittura, produzione e distribuzione di video musicali, cortometraggi, lungometraggi;
- Formazione ed affiancamento insegnanti;
- Organizzazione e creazione Festival;
- Organizzazione di stage artistici nazionali e internazionali;
- Organizzazione corsi ed erogazione del servizio di: viaggi culturali, videomaking, fotografia, grafica;
- Organizzare e somministrare alimenti e bevande durante gli eventi.



3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117/2017.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.5 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

ALLEGATO A

4.2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.5 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dall'Organo di Amministrazione, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.7 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

4.8 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione facendone domanda al presidente.

5.3 Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,

- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) L'Organo di Amministrazione,
- 3) il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2. Le cariche associative sono elettive.

Art.8 – Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; In seconda convocazione, che non



ALLEGATO A

può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) ratifica della quota di adesione annuale;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammessi fino a tre voti di delega, purché il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 50%+1 dei soci.
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

8.14 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione

venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9 – L'Organo di Amministrazione

9.1 L'associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. L'Organo di Amministrazione rimane in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

9.2 La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione stesso.

9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

9.4 L'Organo di Amministrazione:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- f) determina l'importo della quota annuale di adesione;
- g) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) varia la sede legale dell'associazione all'interno dello stesso comune.



9.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.6 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.7 Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso).

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 – Presidente, Vice Presidente, Segretario

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

10.3 Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

10.4 In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

10.5 Le cariche sociali possono essere retribuite, ciò solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale dell'Associazione: in ogni caso, il numero delle persone retribuite non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.11 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

11.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.12 - Collegio Arbitrale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

12.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

12.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

12.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

12.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.13 - I mezzi finanziari

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

13.2 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

zione provinciale
le di Bergamo

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 14 - Scritture contabili

14.1 L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.17 – Volontari

17.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art.18- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 - Modifiche dello statuto

19.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dall'Organo di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza del 50%+1 dei soci.

Art.20 - Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui



ALLEGATO A

l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.21 – Rinvio a leggi

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



